Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 15 maggio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 25 gennaio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1940-XVIII, registro 2 Africa Italiana, foglio 321.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Cavallero Ugo, generale di Corpo d'armata - Comandante superiore delle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 marzo 1940-XVIII, n. 364.
Disposizioni sulla pesca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora, per particolari circostanze locali, il derogare temporaneamente a norme regolamentari vigenti concernenti le distanze della costa, le modalità di impiego, i tempi e gli strumenti di pesca o l'attuare nuove norme potesse far realizzare aumento produttivo in una zona senza che ciò porti danno al patrimonio ittico e alle possibilità di vita di altri mestieri ivi esercitati, i comandanti di porto, capi di compartimento marittimo, potranno, con loro ordinanza, disporre tali deroghe o nuove norme temporanee.

L'ordinanza sarà emessa dietro preventiva autorizzazione del Commissariato generale per la pesca, il quale la concederà o meno sentite le Associazioni sindacali di categoria.

I provvedimenti che dovessero ridurre le distanze dalla costa per certi tipi di armamento, a tali distanze obbligati, non potranno influire sulla posizione delle unità nei riguardi della applicabilità delle leggi e regolamenti riguardanti le varie assicurazioni a favore degli equipaggi.

Per le infrazioni alle predette ordinanze, nei casi in cui esse importino limitazioni o condizioni, si applica l'ammenda da lire 200 a lire 1000.

Art. 2.

Chiunque contravviene alle disposizioni concernenti la riserva della pesca a favore dei rivieraschi, emesse dal Commissariato generale per la pesca di concerto col Ministro per le comunicazioni, è punito con l'ammenda da lire 200 a lire 1000.

E' punito con la stessa pena chiunque esercita l'industria della piscicoltura agricola nelle zone di risaia senza l'autorizzazione del Prefetto, prescritta dall'art. 2 penultimo comma, del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 485.

Art. 3.

Sono applicabili ai reati indicati negli articoli precedenti le disposizioni degli articoli 38, 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n 1604, modificati dagli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 485.

Il secondo comma dell'art. 38 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, è sostituito dal seguente:

« Le reti e gli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere l'infrazione sono soggetti a sequestro per un congruo periodo di tempo che, in ogni caso, deve comprendere quello di eventuale divieto di loro uso: essi sono confiscati quando il loro uso è vietato senza distinzione di tempo e di specie ».

Art. 4.

Al 1° comma dell'art. 7 ed al 2° comma dell'art. 33 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, sono sostituiti, rispettivamente, i commi che seguono:

Art. 7, comma 1°. — « E' fatto divieto di collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o salse, occupando più della metà della larghezza del corso d'acqua o della metà del bacino. I corsi di acqua di larghezza inferiore a due metri dovranno lasciarsi liberi per un tratto in larghezza non inferiore ad un metro ».

Art. 33, comma 2°. — « Incorre nel delitto di furto ai sensi degli articoli 624 e seguenti del Codice penale chiunque peschi in acque che, per disposizioni naturali o per opere manufatte, si trovino racchiuse, in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento ».

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e quelle contenute nel testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, e nei provvedimenti successivamente emanati ad integrazione del testo unico medesimo, o riguardanti materia in esso disciplinata, coordinando le anzidette disposizioni fra loro ed, ove occorra, con le norme dei Codici penale e di procedura penale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — TASSINARI — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 4 marzo 1940-XVIII, n. 365.
Approvazione del regolamento per la esecuzione dell'art. 4 del R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2392, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 maggio 1939-XVII, n. 835, concernenti provvedimenti per la produzione della gomma da « guayule ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2392, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 599, ed il R. decreto-legge 15 maggio 1939-XVII, n. 835, concernenti i provvedimenti per la produzione della gomma da « guayule »;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'agricoltura e foreste, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute, per la esecuzione dell'art. 4 del R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2392, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 599, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 maggio 1939-XVII, n. 835, concernenti provvedimenti per la produzione della gomma da « guayule ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TASSINARI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, *foglio* 13. — MANCINI

REGOLAMENTO

Art. 1.

La Società Agricola Industriale Gomma Anonima « S.A.I.G.A. », avente sede in Roma, autorizzata, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2392, convertito con modifica, nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 599, a coltivare, in esclusiva, nei territori del Regno, semi e piante di « guayule », nonchè a procedere alla estrazione della gomma da dette piante ed al relativo commercio, è ammessa, a termini dell'art. 4 del predetto R. decreto-legge ed a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 maggio 1939-XVII, n. 835, ad importare, in esenzione da dazio doganale, semi e piante di « guayule », nonchè i macchinari e materiali occorrenti alla coltivazione e alla raccolta di dette piante e alla produzione di gomma dalle medesime.

Art. 2.

Per poter fruire delle anzidette agevolezze la Società dovrà presentare istanza al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette. Nella domanda, che sarà redatta in triplice copia, di cui una su carta legale, dovranno essere indicati:

a) i macchinari e materiali di cui viene chiesta la importazione, distinguendo quelli occorrenti per la coltivazione delle piante, quelli destinati alla raccolta ed infine quelli necessari alla estrazione della gomma dalle piante stesse;

b) le località sedi delle aziende agrarie e degli stabilimenti ove, tenuto conto dell'impiego, i macchinari e i materiali sono destinati.

Art. 3.

L'esonero dal pagamento dei dazi doganali è concesso dal Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute.

Col relativo decreto sarà stabilito il termine entro il quale, sotto pena di decadenza dalla concessione, le macchine ed i materiali dovranno essere introdotti e posti in effettivo esercizio.

Art. 4.

Le macchine e i materiali, per cui sia stato emesso il decreto Ministeriale di cui al precedente art. 3, saranno ammessi alla introduzione nel territorio del Regno in regime di temporanea importazione, sotto osservanza dei vincoli e condizioni che regolano, ai fini valutari, la importazione delle merci dall'estero.

Le operazioni di temporanea importazione saranno compiute presso la dogana che ha giurisdizione sulle aziende agrarie e sugli stabilimenti di cui all'art. 2, lett. *b)*, e a garanzia delle operazioni stesse dovranno essere depositati i diritti di confine relativi, ovvero potrà essere prestata malleveria di un istituto di credito, purchè sia accettata dal contabile doganale, sotto la sua personale responsabilità.

Art. 5.

I macchinari ed i materiali importati temporaneamente sono soggetti alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, finchè non siano posti in opera o impiegati in effettivo esercizio nell'Azienda o nello Stabilimento agevolato.

Le norme per la vigilanza saranno stabilite dal competente direttore capo della circoscrizione doganale, il quale prescriverà la tenuta, da parte della concessionaria, di un registro in cui saranno annotati distintamente i materiali e macchinari di pertinenza dell'azienda e quelli di pertinenza dello stabilimento.

Compiuti gli impianti nello stabilimento, il direttore capo della circoscrizione doganale disporrà che, in contradditorio con la ditta, un funzionario di dogana proceda all'accertamento dei macchinari e materiali messi in opera, e ne rediga processo verbale.

Analogamente sarà redatto un verbale di esistenza, presso l'Azienda agricola, dei macchinari e materiali che vengono impiegati nella coltivazione e nella raccolta delle piante di guayule.

Dai verbali dovrà risultare la esplicita clausola del vincolo doganale, cui i materiali e i macchinari sono sottoposti.

Art. 6.

Il proscioglimento della garanzia prestata per le macchine e i materiali, di cui sia stato accertato il collocamento in opera o l'effettivo esercizio, con i processi verbali redatti a termini del precedente art. 5, sarà accordato dal Ministero delle finanze.

Il competente direttore capo della circoscrizione doganale disporrà che, a scarico della bolletta di temporanea importazione, venga rilasciata la bolletta di importazione in esenzione, nella quale sarà fatto cenno del vincolo di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Qualora risultasse che le macchine ed i materiali siano comunque impiegati per scopi diversi da quelli previsti nel decreto di concessione, la Società concessionaria sarà tenuta a corrispondere senz'altro i diritti di confine, in base alla tariffa vigente all'atto della introduzione nel Regno.

Tali diritti saranno pure riscossi per le macchine e i materiali, che non siano stati messi in effettivo esercizio entro il termine di cui al precedente art. 3.

I funzionari di dogana e gli agenti della Regia guardia di finanza hanno la facoltà di eseguire, in qualunque momento, opportuni sopraluoghi nelle aziende e negli stabilimenti della Società, che hanno beneficiato della franchigia, per accertare la destinazione e l'impiego effettivo delle macchine e dei materiali ammessi alla importazione in franchigia.

Art. 8.

Sono a carico della Società interessata le indennità spettanti agli impiegati e agli agenti della Regia guardia di finanza per il compimento delle operazioni doganali e dei servizi di vigilanza presso le aziende e gli stabilimenti e per gli accertamenti necessari alla applicazione delle norme del presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

REGIO DECRETO 29 marzo 1940-XVIII, n. 366.

Rettifica di confine fra i comuni di Ionadi e di Vibo Valentia, in provincia di Catanzaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Vibo Valentia ed il podestà di Ionadi chiedono, in esecuzione delle deliberazioni 29 dicembre 1936-XV e 10 gennaio 1937-XV dei podestà dei Comuni medesimi, che quel confine intercomunale venga rettificato in conformità di apposito progetto planimetrico, vistato dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Catanzaro;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Catanzaro in adunanza dell'11 ottobre 1937-XV;

Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere in data 26 settembre 1939-XVII, si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 32, comma secondo, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Vibo Valentia e di Ionadi è rettificato in conformità del surriferito progetto planimetrico, il quale, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, foglio 17. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 maggio 1940-XVIII, n. 367.

Riduzione dei periodi di anzianità richiesti per le promozioni al grado 10° dei ruoli di gruppo A e B ed al grado 11° dei ruoli di gruppo C.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I periodi di servizio richiesti dal 1° comma dell'art. 9 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, per la promozione dal grado undecimo al grado decimo dei ruoli dei gruppi *A* e *B*, ivi indicati, sono rispettivamente ridotti a tre anni per gli appartenenti al gruppo *A* ed a cinque anni per gli appartenenti al gruppo *B*, compreso il periodo di prova o di volontariato prestato ai termini dell'art. 17 dello stesso R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Restano ferme le disposizioni speciali che per le promozioni al grado decimo in ruoli di gruppi *A* e *B* prevedano periodi di permanenza nel grado undecimo più brevi di quelli rispettivamente indicati nel precedente comma.

Art. 2.

Ai fini della promozione al grado decimo dei ruoli dei gruppi *A* e *B* il servizio reso nel grado undecimo, compreso il periodo di prova, e in grado superiore di altro ruolo, è valutato nei modi stabiliti alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 9 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, anche in tutti i casi di passaggio da uno ad altro ruolo diversi da quelli ivi contemplati, ma in tali casi la promozione al grado decimo non potrà aver luogo se nel nuovo ruolo non sia stato prestato servizio effettivo, compreso l'eventuale periodo di prova, per almeno un anno, ove trattisi di ruolo di gruppo *A*, e per almeno due anni, ove trattisi di ruolo di gruppo *B*, fermo il disposto dell'ultimo comma del citato articolo 9.

Art. 3.

Nel conferimento delle promozioni al grado nono dei ruoli di gruppo *A* regolate dall'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930-VIII, n. 1482, la riserva di anzianità, prevista dall'ultimo comma dell'art. 9 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, è conservata nel grado medesimo qualora non sia stata sciolta nel grado decimo, e vanno tenuti scoperti, nello stesso grado nono, tanti posti quanti sono gl'impiegati in cui favore è posta detta riserva di anzianità.

Il personale di grado decimo dei ruoli di gruppo *A* che sia pretermesso nella promozione al grado nono, qualora successivamente venga promosso sarà collocato nel grado nono dopo l'ultimo dei pari grado promosso prima di lui, ma se alcuno degli impiegati che lo precedono in ruolo sia stato nominato con riserva di anzianità a favore di altri che lo precedevano in grado inferiore al nono, anche la promozione preveduta da questo comma è disposta con la medesima riserva di anzianità a favore delle persone sopra indicate.

Art. 4.

Ai fini del compimento dei due anni di effettivo servizio richiesti dall'art. 12 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, per la promozione al grado dodicesimo del personale appartenente al gruppo *C*, si tiene conto anche del periodo di prova e si computa, per intero, l'eventuale servizio prestato in altri ruoli di gruppo *C*.

Art. 5.

All'art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, è sostituito il seguente:

« Le promozioni al grado undecimo dei ruoli appartenenti al gruppo *C* sono conferite agli impiegati del grado dodicesimo dello stesso ruolo per un terzo dei posti in seguito ad esame di concorso, e per gli altri due terzi per anzianità congiunta al merito su designazione del Consiglio di amministrazione.

« Sono ammessi all'esame di concorso gli impiegati i quali alla data del decreto che indice l'esame abbiano compiuto almeno sette anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi dodicesimo e tredicesimo, tenuto altresì conto del l'eventuale periodo di prova o di alunnato, salvo che sia diversamente disposto da norme speciali e sempre che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

« Le promozioni per anzianità congiunta al merito sono conferite a coloro che abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio, computato nel modo di cui al comma precedente, salvo che sia diversamente disposto da norme speciali.

« Ai fini del compimento dei periodi di servizio previsti da questo articolo per l'ammissione agli esami e per la promozione al grado undecimo dei ruoli di gruppo *C*, il servizio prestato in altri ruoli di detto gruppo è valutato per intero.

« Per gli impiegati provenienti dai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e degli altri Corpi armati a servizio dello Stato, nominati in base ai diritti loro concessi dalle norme vigenti, i termini di cui ai precedenti commi secondo e terzo sono ridotti di quattro anni.

« I vincitori dell'esame di concorso hanno la precedenza su quelli promossi per anzianità congiunta al merito.

« Il precedente comma non si applica per le promozioni ai posti di grado undecimo vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Art. 6.

I periodi minimi di servizio per la promozione al grado decimo dei gruppi *A* e *B*, previsti dall'art. 104 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084, e successive estensioni, sono stabiliti in un anno per il gruppo *A* e in due anni per il gruppo *B*, compreso il periodo di prova.

Le riduzioni dell'anzianità di servizio per la promozione al grado decimo dei gruppi *A* e *B*, previste dalle disposizioni vigenti, possono cumularsi; ma in ogni caso la promozione non può essere conseguita se non siano compiuti i periodi minimi di servizio nel grado undecimo indicati nel comma precedente.

Analogamente le riduzioni dell'anzianità di servizio, previste dalle disposizioni vigenti, per l'ammissione agli esami di promozione al grado ottavo di gruppo *A*, al nono di gruppo *B* ed al grado undecimo di gruppo *C* e per la designazione per anzianità congiunta al merito per la promozione al grado undecimo di gruppo *C*, possono cumularsi; ma in ogni caso, è necessario che siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui gli impiegati entrarono effettivamente a far parte del ruolo al quale appartengono, tenuto conto, ai fini del compimento del biennio, dell'eventuale periodo di prova o di alunnato.

Art. 7.

Il presente decreto, che non è applicabile al personale dell'Amministrazione ferroviaria, entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, *foglio* 26. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1939-XVIII, registro n. 12 Marina, foglio n. 126, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 29 febbraio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1940-XVIII, registro n. 4 Marina, foglio n. 248, col quale furono apportate alcune modificazioni al R. decreto 28 settembre 1939-XVII;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio *Nuovo Domenico* dalle ore 16 del 26 febbraio 1940-XVIII;

Motopeschereccio *S. Stefano* dalle ore 22 del 19 febbraio 1940-XVIII;

Motopeschereccio *Padre Pietro* dalle ore 16 del 28 febbraio 1940-XVIII;

Motopeschereccio *Squalo* dalle ore 12 del 17 gennaio 1940-XVIII;

Motopeschereccio *Garibaldino* dalle ore 16 del 24 dicembre 1939-XVIII;

Motopeschereccio *Impero* già *Anfitrite* dalle ore 9 del 19 gennaio 1940-XVIII.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1940-XVIII
Registro n. 6 Marina, foglio n. 160. — COLONNA

(1790)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1940-XVIII.
Conferma in carica del Cons. naz. Tommaso Bisi a presidente dell'Alleanza Cooperativa Torinese.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1937-XV, con il quale il Cons. naz. avv. Tommaso Bisi venne nominato presidente dell'Alleanza Cooperativa Torinese per il triennio 1° maggio 1937-30 aprile 1940;

Visto il telegramma 16 aprile 1940, con il quale il prefetto di Torino esprime parere favorevole alla conferma del Cons. naz. Bisi nella carica di presidente dell'Alleanza suddetta;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 241, concernente il riordinamento dell'ente morale « Alleanza Cooperativa Torinese »;

Visto l'art. 28 dello statuto dell'Alleanza;

Decreta:

Il Cons. naz. avv. Tommaso Bisi è confermato nella carica di presidente dell'Alleanza Cooperativa Torinese, per il triennio 1° maggio 1940-30 aprile 1943.

Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1795)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli di anzianità del personale

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità dei personali dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e delle Nuove costruzioni ferroviarie approvati con decreto Ministeriale 31 marzo 1939-XVII.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere prodotti al Ministero suddetto nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente avviso.

(1814)

MINISTERO DELLE FINANZE

Pubblicazione dei ruoli di anzianità

Agli effetti ed ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha provveduto alla pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità dei propri impiegati secondo la situazione al 1° gennaio 1940.

(1815)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per titoli e per esami a 50 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220 e le successive modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni, concernenti i titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587;

Visto l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a 50 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico possono percorrere la carriera fino al grado di maggiore generale (grado 5°).

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani, non appartenenti alla razza ebraica, laureati in medicina e chirurgia ed abilitati all'esercizio della professione e che soddisfino inoltre alle condizioni seguenti:

1) essere inscritti al Partito Nazionale Fascista;

2) non avere oltrepassato il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione inscritti al Partito Nazionale Fascista, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa di ferite, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età alla data del presente decreto;

3) risultare di buona condotta politica e privata e appartenere a famiglia di incensurabile moralità;

4) avere l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in patria ed in colonia, e l'idoneità al volo, almeno come passeggero. L'accertamento della idoneità fisica per il servizio militare e per quello dell'idoneità al volo verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero dell'aeronautica, prima dell'inizio degli esami. Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Art. 4.

Le domande di ammissione, sottoscritte di pugno del concorrente, dovranno essere redatte in carta bollata da lire 6 e pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale personale militare, Ufficio concorsi sez. 1ª) non oltre il 60° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) documento comprovante l'inscrizione al Partito Nazionale Fascista (in carta bollata da L. 4 rilasciato dal segretario - o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia - del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario o dal vice segretario

federale o dal segretario federale amministrativo della provincia a cui il Fascio appartiene) attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

a) contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

b) essere firmato personalmente dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

c) essere ratificato dal Ministro segretario del Partito Nazionale Fascista o dai Vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Questo ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero competente, ovvero dal Segretario generale o da uno degli ispettori dei Fasci all'estero.

Dovrà inoltre soddisfare ai requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età;

2) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto ovvero - qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile - dal presidente del tribunale competente ovvero dal pretore del mandamento, nella cui circoscrizione si trova il comune dal quale l'atto proviene;

3) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato) legalizzato dal presidente del tribunale oppure dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il comune dal quale l'atto proviene; rilasciato ai sensi del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238;

4) certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per gli ammogliati) legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il comune dal quale l'atto proviene;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, vistato per conferma dal prefetto;

6) certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

7) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa; compresi tra quest'ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva ancorchè non abbiano prestato servizio militare); oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciati dal podestà del comune in cui il candidato ha il domicilio, per coloro che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai consigli di leva;

8) diploma originale di laurea, o copia notarile del medesimo debitamente legalizzata, oppure certificato di laurea, vistato dal rettore dell'università, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

9) uno o più certificati attestanti:

a) i punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del corso di studi universitari fino alla laurea;

b) il punto conseguito nella laurea.

10) certificato comprovante di aver sostenuto con esito favorevole, gli esami di Stato (per i concorrenti che si sono laureati nell'anno 1925 o posteriormente) ed il relativo punto;

11) fotografia recente con firma del candidato, autenticata da un Regio notaio o dal podestà del comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza, oppure, se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende;

12) documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono a parità di merito i titoli preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni. Coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario o Vice segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti;

13) ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 7.

Ove i titoli che possono dar luogo alle preferenze suddette siano maturati dopo il termine di scadenza del concorso, i relativi documenti potranno essere presentati fino a tutto il giorno precedente a quello dell'inizio degli esami.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati, e dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito, con obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare, Ufficio concorsi - Sez. 1ª).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del predetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Qualora però il concorrente abbia titoli agli aumenti di età, previsti per i coniugati (con, o senza prole) o per i vedovi con prole, lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato con riferimento alla composizione della medesima alla data di scadenza del presente concorso, e dovrà pervenire al Ministero inderogabilmente non più tardi del 15° giorno successivo a quello della scadenza medesima.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 5) e 6), ma dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante la loro qualità all'atto della presentazione della domanda.

I concorrenti che risiedono nei territori dell'Africa Orientale italiana o all'estero potranno far pervenire, sempre entro il termine di cui al presente articolo, la sola domanda, corredata da una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare o civile o consolare del luogo di residenza, attestante che il concorrente stesso alla data della domanda risiedeva effettivamente in Colonia o all'estero.

Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero non più tardi del 30° giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

La data di arrivo della domanda e dei documenti risulta dal bollo di ufficio, e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altra Amministrazione.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito; la mancanza o la irregolarità formale anche di uno solo dei documenti prescritti comporta l'esclusione del candidato dal concorso.

Art. 5.

Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso, o dalla nomina, senza addurne i motivi, coloro che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni di cui sarà data comunicazione, con avviso personale, ai singoli candidati.

Essi consisteranno in una prova scritta ed in prove orali secondo l'annessa tabella e relativi programmi.

Art. 7.

La commissione di esame sarà nominata con apposito decreto: essa potrà suddividersi in due o più sottocommissioni per le prove orali.

In ogni caso, alla assegnazione dei punti ed alla compilazione della graduatoria finale procederà la commissione riunita in seduta plenaria.

I punti per ciascuna prova saranno espressi in ventesimi.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire in ciascuna prova almeno 12/20.

La graduatoria finale di merito sarà compilata in base alla somma dei punti riportati nella prova scritta e in quelle orali.

Tale somma sarà moltiplicata per il coefficiente 3.

Al suddetto prodotto saranno aggiunti i punti che la commissione giudicherà dare ai titoli presentati dal candidato.

I punti da assegnarsi per i titoli sono complessivamente da 0 a 20.

Per ogni anno compiuto di lodevole servizio presso Enti della Regia aeronautica sarà computato un punto.

Ogni diploma di specializzazione o di perfezionamento, ottenuto in seguito ad esami presso cliniche ed istituti delle Regie università, in materie attinenti all'attività del medico militare, darà diritto ad un punto.

I rimanenti punti, a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, saranno dati per altri titoli scientifici di carriera:

a) lavori scientifici a stampa;

b) attestati dell'esito favorevole di concorsi;

c) certificati ufficiali di incarichi pubblici professionali e di tirocini pratici compiuti;

d) sarà assegnato un punto a coloro che hanno riportato migliori voti nei singoli esami universitari e negli esami di laurea e di Stato.

A parità di merito si applicano le norme contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente le graduatorie dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni.

Art. 8.

La nomina a tenente del Corpo sanitario aeronautico sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti classificati nella graduatoria dal 1° al 50° posto compreso e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina stessa, da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vuoti dai rinunciatari.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 3 giugno 1938, n. 1562.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se non avrà ottenuto il Regio assentimento.

Roma, addì 13 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: Pricolo

PROGRAMMI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI CONCORSO ALLA NOMINA A TENENTE MEDICO IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO.

1. — *Esame scritto di igiene militare.*

Il tema da svolgere sarà estratto a sorte fra tre proposti dalla commissione. Sono concesse al massimo 8 ore per lo svolgimento sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione. E' vietato la consultazione di libri o manoscritti e la comunicazione tra candidati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà messa su foglio separato che sarà chiuso in busta, su cui sarà segnata l'ora della consegna.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in busta grande che sarà chiusa con apposizione di timbro di ufficio e la firma del membro della commissione presente.

2. — *Prove pratiche sull'ammalato.*

I - Prova orale di clinica medica — II - Prova orale di clinica chirurgica.

Queste prove avranno luogo a letto del malato.

La commissione (o sottocommissione) sceglierà il caso clinico che sottoporrà all'esame del candidato. Il candidato procederà all'esame del malato, nel termine massimo di trenta minuti. Potrà prendere appunti e prendere visione dei referti diagnostici di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari. Esporrà quindi il caso clinico illustrandone la diagnosi, la prognosi ed il trattamento curativo

La commissione (o sottocommissione) potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame.

3. — *Prova pratica di anatomia topografica.*

Questa prova ha luogo in una sala incisoria e verte su uno dei seguenti argomenti estratto a sorte dal candidato:

1) Regione della volta del cranio - Topografia cranio-cerebrale.
2) Regione parotidea
3) Regione sopraioidea.
4) Regione sottoioidea.
5) Regione carotidea.
6) Regione sopraclavicolare.
7) Regione sterno-costale.
8) Regione antero-laterale della parete addominale.
9) Regione inguino-addominale o del canale inguinale.
10) Regione perineale anteriore.
11) Regione dell'ascella.
12) Regione deltoidea.
13) Regione del braccio (anteriore e posteriore).
14) Regione della piega del gomito ed anteriore dell'avambraccio.
15) Regione posteriore dell'avambraccio e dorsale del polso e della mano.
16) Regione anteriore del polso e palmare.
17) Regione glutea.
18) Regione inguino-femorale o crurale.
19) Regione anteriore della coscia e rotulea.
20) Regione posteriore della coscia e poplitea.
21) Regione antero-esterna della gamba e dorsale del piede.
22) Regione posteriore della gamba
23) Regione della pianta del piede.

I numeri corrispondenti alle preparazioni che non potessero più essere eseguite, saranno esclusi dall'urna.

Il candidato procederà alla preparazione anatomica della regione assegnatagli, che dimostrerà alla commissione (o sottocommissione) mettendo in rilievo i rapporti anatomici con le relative applicazioni medico-chirurgiche, ed accennando alle più importanti operazioni chirurgiche, che possono eseguirsi sulla regione preparata.

La commissione (o sottocommissione) potrà rivolgere al candidato domande attinenti alla regione anatomica preparata.

p. *Il Ministro*: Pricolo

(1781)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Graduatoria degli idonei nel concorso a sei posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare

Graduatoria dei candidati riusciti idonei nel concorso a sei posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, bandito con decreto del 7 dicembre 1939-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1939-XVIII, n. 301.

1)	Manzini Raimondo	punti 135,20
2)	Pansa Paolo	» 133,90
3)	Mochi Marcello	» 132,80
4)	Profili Mario	» 124,30
5)	Iezzi Alberto	» 124,30
6)	Cavalletti Marcello	» 120,20
7)	Libohova Ali Neki	» 120,10
8)	Nuti Giampiero	» 120 —
9)	Molajoni Paolo	» 119 —
10)	Bagli Roberto	» 117,60
11)	Franzi Mario	» 117,45
12)	Fabbricotti Fabrizio	» 117 —
13)	Aillaud Enrico	» 116,40
14)	Varalda Maurilio Guglielmo	» 116,20
15)	Tonci Ottieri della Ciaja Francesco	» 116 —
16)	Conti Luciano	» 114,20
17)	Massimo Lancellotti Paolo Enrico	» 114,10
18)	Volpe Arrigo	» 113 —
19)	Valdettaro Luigi	» 112,10
20)	Calenda Carlo	» 110,20
21)	Trabalza Folco	» 109,50
22)	De Benedictis Vincenzo	» 107 —
23)	Guazzaroni Cesidio	» 106,60

(1823)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.